

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO

(ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100)

Relazione tecnica

- **Premessa** *pag. 2*
- **Disposizioni di riferimento** *pag. 3*
- **Situazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 (23.09.2016)** *pag. 4*
- **Esame dei requisiti per il mantenimento previsti dal T.U. 175/2016** *pag. 5*
 - Requisiti di detenibilità (art. 4, commi 1,2 e 3)
 - Requisiti di conformità ai parametri normativi (art. 20, comma 2)
 - Requisiti di economicità (art. 5, commi 1 e 2)
- **Revisione straordinaria** *pag. 6*
- **Modulistica *standard* predisposta dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie** *pag. 16*
- **Elenco Allegati** *pag. 17*

○ Premessa

A seguito delle disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, a partire dalla Legge 244/2007 con particolare riguardo all'art. 3, commi 27 e ss, il Comune di Castelfidardo ha adottato propri Piani di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e svolto le conseguenti azioni finalizzate alla dismissione di partecipazioni societarie ritenute non strettamente indispensabili all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente e/o non rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare è stato adottato un primo Piano di Razionalizzazione con atto di Consiglio Comune n. 47 del 16.07.2013 ed un successivo Piano di Razionalizzazione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2015.

Alla data di approvazione del primo Piano di Razionalizzazione (anno 2013) l'Ente deteneva 12 partecipazioni societarie dirette, come di seguito indicato:

SOCIETA'	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	VALORE COMPLESSIVO	PERCENTUALE	OGGETTO
ANCONAMBIENTE SPA	2.223	10	22.230	0,4246	Gestione servizi igiene ambientale
APM SPA	53	100	5.300	0,029	Gestione servizio idrico integrato
PROMETEO SPA	97.205	1	97.205	4,24	Approvvigionamento e vendita gas
SIG SPA	31.500	1,14	35.918	0,45	Approvvigionamento e vendita gas
CONEROBUS SPA	74.137	1	74.137	0,6	Gestione servizio trasporto pubblico locale
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL			40.800	51	Vendita prodotto farmaceutici
MECCANO SPA	5	266,22	1.331,10	0,17	Innovazione processi produttivi
MULTISERVIZI SPA	1.063.738	1,0905	1.160.007	1,91057	Gestione servizio reti gas
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL			10.000	100	Servizi pubblici locali e servizio farmacia
SIC 1 SRL			100	0,10	Realizzazione progetti tecnologici
S.I. MARCHE SCARL	3.099	1	3.099	10,33	Gestione servizio idrico – ruolo affidato dall'AATO 3 MC
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1.479.179	1	1.479.179	9,867	Costruzione reti approvvigionamento idrico sorgenti del Nera

A seguito dell'adozione dei Piani di Razionalizzazione sopra richiamati e delle conseguenti azioni poste in essere (tentativi di alienazione di cui alcuni con esito positivo ed altri infruttuosi, rimborso del controvalore, processi di fusione), sono state dismesse le seguenti partecipazioni societarie:

• ANCONAMBIENTE S.p.A. :	C.F. 01422820421
• SIG S.p.A. :	C.F. 01671350682
• CONEROBUS S.p.A. :	C.F. 00122950421
• FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L. :	C.F. 02294170424
• SIC 1 S.r.L. :	C.F. 02260720426

○ Disposizioni di riferimento

Il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 prevede, tra l'altro, all'art. 24, che le amministrazioni pubbliche svolgano una ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo (23.09.2016) entro la data del 30.09.2017. Tale revisione straordinaria costituisce peraltro aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione già approvato dall'Ente con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 31.03.2015.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del citato T.U. n. 175/2016:

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.


7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della *legge n. 190 del 2014*.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

○ **Situazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 (23.09.2016)**

Alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 la situazione delle partecipazioni societarie (dirette e indirette) detenute dal Comune di Castelfidardo risulta essere la seguente:



NOTE:

- (1) **PROMETEO S.p.A.:** si precisa che è stato svolto un tentativo di alienazione della quota mediante asta pubblica che tuttavia è andata deserta. L'Ente ha richiesto alla società la cessazione della qualità di socio e il rimborso del controvalore delle azioni con nota prot. 11345 del 28.06.2017 (**Allegato 1**).
- (2) **MECCANO S.p.A.:** la partecipazione viene considerata "cessata" secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 569 L. 147/2013 tuttavia la società, malgrado ripetuti solleciti, non si è ancora determinata per la restituzione del controvalore. L'Ente, con atto deliberativo di G.C. n. 74 del 15.06.2017 (**Allegato 2**) ha dato mandato al proprio legale incaricato di attivare le necessarie procedure per addivenire alla pronuncia di cessazione della qualità di socio ed al rimborso del controvalore delle azioni possedute.

○ Esame dei requisiti per il mantenimento previsti dal T.U. 175/2016

Le disposizioni di cui al nuovo T.U. in materia di società a partecipazione pubblica impongono agli enti di operare alcune verifiche in ordine ai requisiti previsti ai fini del mantenimento delle partecipazioni stesse o della loro conseguente dismissione.

Ogni partecipazione detenuta dall'ente deve quindi essere sottoposta ad una serie di verifiche che possono essere sintetizzate come segue:

- **Test di detenibilità (art. 4, commi 1,2 e 3)**

Occorre anzitutto verificare che la partecipazione risulti "*strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente*";

per quanto interessa l'ente: verificare altresì che la società svolga attività relativa alla "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*";

- **Test di conformità ai parametri normativi (art. 20, comma 2)**

I piani di razionalizzazione, ai fini della dismissione delle relative quote, devono valutare i seguenti parametri riferiti ad ogni partecipazione societaria detenuta dall'ente:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (rif. artt. 20, co. 2, lett. d) e 26, co. 12-*quinquies*);
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4).

- **Test di economicità (art. 5, commi 1 e 2)**

Occorre motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.”*

- **Revisione straordinaria**

La revisione straordinaria – o Piano Straordinario – delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del 23.09.2016, costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione già approvato con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 31.03.2015 – rif. art. 24, comma 2 T.U. 175/2016.

A tal fine vengono prese in esame le singole partecipazioni detenute dall’ente alla data indicata del 23.09.2016 per valutare l’eventuale aggiornamento delle azioni da svolgere rispetto a quelle già programmate in sede di approvazione del citato piano di razionalizzazione, anche alla luce dei requisiti previsti ai fini del mantenimento da parte della nuova disciplina di cui al citato T.U. 175/2016.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dal T.U. 175/2016 si procederà in maniera da esaminare per fasi successive la superabilità dei test come sopra indicati. In altre parole qualora la singola partecipazione non superi il test di “detenibilità” non si procederà all’esame dei successivi test (“conformità ai parametri” e “economicità”). Qualora venga superato il test di “detenibilità” e non venga invece superato il test di “conformità ai parametri” non si procederà all’esame del successivo test di “economicità”.

APM S.p.A. – C.F. 00457550432 – partecipazione 0,029 % - dichiarata da MANTENERE in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015

Previsioni del Piano

È indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l’ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d’Ambito A.T.O. 3 di Macerata.

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

TEST DI DETENIBILITA' (Art. 4, commi 1-2-3)	
<i>La partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente?</i>	SI
<i>La società svolge un servizio di interesse generale (definizione di cui all’art. 2, c. 1, lett. h) T.U. 175?</i>	SI. gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito del territorio comunale
Il Test di detenibilità è superato?	SI
TEST DI CONFORMITA' A PARAMETRI NORMATIVI (Art. 20, comma 2)	
<i>La società rientra in una delle categoria di cui all’art. 4?</i>	SI
<i>La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?</i>	NO. I dipendenti sono 161,6 gli amministratori sono 4

<i>La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dell'ente?</i>	NO
<i>Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro?</i>	SI. Fatturato medio nel triennio 2013-14-15: € 23.099.625
<i>Risulta una necessità di contenimento dei costi di funzionamento?</i>	NO per quanto possibile verificare dai bilanci anche tenuto conto della partecipazione di minima rilevanza detenuta dall'Ente
<i>Risulta una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4?</i>	Il frazionamento delle società operanti nell'ambito dell'A.A.T.O. 3 di Macerata in materia di S.I.I. renderebbe opportuna un'aggregazione finalizzata all'individuazione di un unico gestore per tutto il territorio. Tuttavia la competenza in materia è da riferirsi all'Autorità d'Ambito che dovrà assumere le determinazioni in merito ritenute più congrue in relazione alle disposizioni vigenti.
Il test di conformità ai parametri è superato?	SI
TEST DI ECONOMICITA' (Art. 5, commi 1-2)	
<i>Motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzate del servizio affidato tenendo conto anche della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa</i>	Si confermano le previsioni del Piano. L'affidamento del servizio idrico è di competenza esclusiva dell'A.A.T.O. 3 di Macerata. L'ente non può assumere autonome determinazioni in merito
Il test di economicità è superato?	SI

Esame delle partecipazioni detenute da APM S.p.A. quali partecipazioni di secondo livello dell'ente

L'APM detiene a sua volta n. due partecipazioni societarie, come di seguito indicato:

- **S.I. MARCHE S.C.A.R.L. – C.F. 01494870437 – 5% - La partecipazione indiretta del Comune di Castelfidardo è pari al 0,00145 % (non rientra nella casistica di cui all'art. 2359 Cod.Civ.)**

La S.I. Marche è soggetto affidatario del S.I.I. per il sub ambito ove opera l'APM quale soggetto gestore. Data la percentuale assolutamente irrilevante della partecipazione riferibile al Comune di Castelfidardo si ritiene che l'ente non possa in alcun modo intervenire nella scelta già assunta in tal senso dalla società.

- **S.I.G. Spa – C.F. 01671350682. – 0,9 % - La partecipazione indiretta del Comune di Castelfidardo è pari al 0,000261 % (non rientra nella casistica di cui all'art. 2359 Cod.Civ.)**

La Società svolge attività e servizi nell'ambito del settore distribuzione e vendita del gas. Data la percentuale assolutamente irrilevante della partecipazione riferibile al Comune di Castelfidardo si ritiene che l'ente non possa intervenire nell'ambito delle strategie aziendali che sono alla base della scelta già assunta in tal senso dalla società.

Previsioni del Piano

La società svolge un ruolo di coordinamento e di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale, ruolo che può ritenersi riconducibile anche all'Autorità d'Ambito – A.T.O. 3 di Macerata.

Con atto di Consiglio Comunale n. 47/2013 tale società era stata indicata tra quelle da mantenere. Si tratta tuttavia di una società composta in realtà da soli amministratori, senza personale dipendente.

La Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma 611, lettera b), dispone la **“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”**.

Alla luce di tale ultima disposizione è necessario che l'amministrazione si faccia parte attiva verso la società e verso l'A.T.O. 3 affinché si provveda alla cessazione o alla ridefinizione delle competenze in materia.

Modalità e tempi di attuazione della dismissione

Considerato che il Comune di Castelfidardo è parte della compagine societaria e che le determinazioni in merito alle modalità gestionali, nonché agli affidamenti del servizio idrico integrato, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito non risultano, allo stato, preventivabili modalità e tempi di attuazione. Dovranno essere ricercate, unitamente agli altri *partners* ed all'A.T.O. 3 di Macerata, soluzioni condivise rispettose del dettato normativo nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali. L'Amministrazione, per quanto nelle proprie prerogative, si farà parte attiva per avviare questo processo aggregativo.

Azioni svolte medio tempore

L'amministrazione si è fatta parte attiva sia verso la SI Marche s.c.a.r.l. che verso l'ATO 3 di Macerata inviando la nota prot. 5565 in data 10.04.2015 (**Allegato 4**) con la quale si è richiesto di ricercare soluzioni rispettose del dettato normativo nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali.

La società ha inviato con nota prot. 2301 del 12.02.2016 una proposta di deliberazione, da adottare a cura dei Consigli Comunali degli enti soci, con la quale si dispone di dare avvio ad un processo di aggregazione nell'ambito dell'ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Con atto deliberativo di CC. n. 25 del 7.04.2016 (**Allegato 5**) il Consiglio Comunale ha deliberato di dare mandato di avviare un processo di aggregazione dei soggetti del servizio idrico integrato nell'ambito dell'A.T.O. 3 di Macerata al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore del servizio.

L'A.A.T.O. 3 di Macerata in data 22.03.2017, con nota prot. 5012, ha inviato all'ente una relazione illustrativa del percorso ipotizzato per la realizzazione del gestore unico di ambito indicando lo stato di avanzamento a marzo 2017 e le successive azioni da svolgere come indicato nel documento **Allegato 6**).

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

TEST DI DETENIBILITA' (Art. 4, commi 1-2-3)	
<i>La partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente?</i>	SI
<i>La società svolge un servizio di interesse generale (definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) T.U. 175?</i>	SI
Il Test di detenibilità è superato?	SI
TEST DI CONFORMITA' A PARAMETRI NORMATIVI (Art. 20, comma 2)	
<i>La società rientra in una delle categoria di cui all'art. 4?</i>	SI
<i>La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?</i>	SI. La Società è priva di dipendenti e gli amministratori sono 2 (ancorché non percepiscano compensi)
<i>La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dell'ente?</i>	La società svolge attività nell'ambito del servizio idrico quindi può ritenersi simile a quella svolta dall'APM tuttavia l'affidamento del servizio idrico è di competenza esclusiva dell'A.A.T.O. 3 di Macerata. L'ente non può assumere autonome determinazioni in merito
<i>Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro?</i>	NO. Fatturato medio nel triennio 2013-14-15: € 33.333
<i>Risulta una necessità di contenimento dei costi di funzionamento?</i>	SI in relazione alla circostanza che la società dovrebbe essere cessata
<i>Risulta una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4?</i>	Il frazionamento delle società operanti nell'ambito dell'A.A.T.O. 3 di Macerata in materia di S.I.I. renderebbe opportuna un'aggregazione finalizzata all'individuazione di un unico gestore per tutto il territorio. Tuttavia la competenza in materia è da riferirsi all'Autorità d'Ambito che dovrà assumere le determinazioni in merito ritenute più congrue in relazione alle disposizioni vigenti. Il Comune di Castelfidardo ha comunque approvato, per quanto di propria competenza, apposito atto di Consiglio Comunale n. 25/2016 con il quale si è disposto nei confronti dei soggetti competenti l'avvio di un processo di aggregazione al fine di giungere ad un unico gestore del S.I.I. nell'ambito dell'ATO 3 di Macerata
Il test di conformità ai parametri è superato?	NO
TEST DI ECONOMICITA' (Art. 5, commi 1-2)	
	Considerato che il test di conformità non viene superato non si procede all'esame del successivo test
<i>Motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzate del servizio affidato tenendo conto anche della compatibilità della scelta con i principi</i>	

<i>di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa</i>	
Il test di economicità è superato?	

SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A. – C.F. 01495780437 – partecipazione 9,86 % - dichiarata da MANTENERE in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015

Previsioni del Piano

La società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di interesse generale di approvvigionamento idrico complementare a quello attuale.

Osservazioni: in sede di approvazione del Piano di Razionalizzazione era stato osservato che il numero dei consiglieri di amministrazione risultava pari a 5, quindi superiore al numero dei dipendenti pari a 3.

Azioni svolte *medio tempore*

L'Amministrazione si è fatta parte attiva inoltrando la nota prot. 5571 del 10.04.2015 (**Allegato 3**) con la quale si invitava la società a provvedere quantomeno alla riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione. La Società ha successivamente inviato agli enti soci la documentazione da approvare in Consiglio Comunale nella quale era prevista, tra l'altro, la modifica dello Statuto societario relativamente alla possibilità di nomina del Consiglio di amministrazione con previsione di tre componenti (nella versione previgente dello statuto è previsto esclusivamente il numero di cinque componenti). Con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 7.04.2016 l'Ente ha approvato, tra l'altro, la modifica statutaria prevedendo la possibilità di composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di tre componenti.

Da informazioni assunte presso la società risulta tuttavia che in nuovo Statuto non sia ancora stato approvato pertanto sia nello Statuto ancora vigente, che di fatto, risultano previsti e nominati cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

TEST DI DETENIBILITA' (Art. 4, commi 1-2-3)	
<i>La partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente?</i>	SI
<i>La società svolge un servizio di interesse generale (definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) T.U. 175?</i>	SI
Il Test di detenibilità è superato?	SI
TEST DI CONFORMITA' A PARAMETRI NORMATIVI (Art. 20, comma 2)	
<i>La società rientra in una delle categoria di cui all'art. 4?</i>	SI
<i>La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?</i>	SI. I dipendenti sono 3 e amministratori sono 5 (in attesa di rinnovo)
<i>La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dell'ente?</i>	La società svolge attività nell'ambito del servizio idrico quindi può ritenersi simile a quella svolta dall'APM tuttavia l'affidamento del servizio idrico

	è di competenza esclusiva dell'A.A.T.O. 3 di Macerata. L'ente non può assumere autonome determinazioni in merito
<i>Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro?</i>	SI. Fatturato medio nel triennio 2013-14-15: € 1.578.330
<i>Risulta una necessità di contenimento dei costi di funzionamento?</i>	SI con riferimento quantomeno alla riduzione del numero di amministratori
<i>Risulta una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4?</i>	Il frazionamento delle società operanti nell'ambito dell'A.A.T.O. 3 di Macerata in materia di S.I.I. renderebbe opportuna un'aggregazione finalizzata all'individuazione di un unico gestore per tutto il territorio. Tuttavia la competenza in materia è da riferirsi all'Autorità d'Ambito che dovrà assumere le determinazioni in merito ritenute più congrue in relazione alle disposizioni vigenti.
Il test di conformità ai parametri è superato?	NO
TEST DI ECONOMICITA' (Art. 5, commi 1-2)	Considerato che il test di conformità non viene superato non si procede all'esame del successivo test
<i>Motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzate del servizio affidato tenendo conto anche della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa</i>	
Il test di economicità è superato?	

PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.L. – C.F. 02354140424 – partecipazione 100% - dichiarata da MANTENERE in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015

Previsioni del Piano

Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali per la comunità locale (servizi cimiteriali, pubblicità e pubbliche affissioni, informagiovani, mensile comunale, gestione lampade votive). Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati.

Azioni svolte medio tempore

Nell'anno 2016 la Società ha operato una fusione per incorporazione di altra società comunale operante nel servizio di farmacia (Farmacia Comunale Centro srl) con conseguente riduzione dei costi complessivamente intesi (amministratore, consulenti ecc.)

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

TEST DI DETENIBILITA' (Art. 4, commi 1-2-3)	
<i>La partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente?</i>	SI

<i>La società svolge un servizio di interesse generale (definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) T.U. 175?</i>	SI
Il Test di detenibilità è superato?	SI
TEST DI CONFORMITA' A PARAMETRI NORMATIVI (Art. 20, comma 2)	
<i>La società rientra in una delle categoria di cui all'art. 4?</i>	SI
<i>La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?</i>	NO. i dipendenti sono 9 L'amministratore è unico
<i>La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dell'ente?</i>	NO
<i>Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro?</i>	SI fatturato medio del triennio 2013-14-15: € 1.473.370
<i>Risulta una necessità di contenimento dei costi di funzionamento?</i>	Considerata la fusione con altra società e la presenza di un amministratore unico non si rilevano interventi particolari da svolgere fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle procedure di gara, delle procedure selettive per l'individuazione di consulenti e collaboratori, il contenimento dei costi in materia di personale ed il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento dei costi delle società partecipate.
<i>Risulta una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4?</i>	NO
Il test di conformità ai parametri è superato?	SI
TEST DI ECONOMICITA' (Art. 5, commi 1-2)	
<i>Motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzate del servizio affidato tenendo conto anche della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa</i>	<p>La Società è stata costituita a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con atto CC n. 116 del 18.09.2007 per svolgere i servizi affidati con carattere imprenditoriale-privatistico e con strumenti di maggiore snellezza e flessibilità operativa, con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza dei servizi resi alla collettività e tenuto conto in particolare dei servizi di farmacia che costituiscono il <i>core business</i> della Società.</p> <p>La Società ha sempre mantenuto l'equilibrio finanziario nel corso degli anni sin dalla sua costituzione.</p> <p>I contratti relativi ai servizi affidati prevedono una scadenza al 31.12.2022 alle medesime condizioni ad oggi vigenti pertanto la sostenibilità finanziaria, alla luce di quanto appena espresso, appare confermata fatte salve le valutazioni circa gli affidamenti al termine indicato.</p> <p>Gli elementi sopra indicati propendono per il mantenimento della Società almeno fino al termine degli affidamenti già operati, salvo poi valutare una eventuale re-internalizzazione dei servizi stessi o l'affidamento a soggetti terzi.</p>

	Per quanto riguarda in particolare i servizi di farmacia la gestione diretta da parte dell'ente comporterebbe tuttavia problematiche rilevanti nell'applicazione delle regole di contabilità pubblica in termini di efficacia ed efficienza (basti pensare alla necessità di atti di impegno di spesa e liquidazione difficilmente compatibili con il carattere necessariamente dinamico ed imprenditoriale delle attività in questione). Nulla vieta invece di valutare, come scelta politica più che tecnica, quella della vendita a privati delle predette attività sempre tuttavia nel rispetto delle scadenze degli affidamenti già operati.
Il test di economicità è superato?	SI

MULTISERVIZI S.p.A. – C.F. 02191980420 – partecipazione 1,91% - - dichiarata da MANTENERE in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015

Previsioni del Piano

Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' *in house* alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà essere valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione.

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

La gara per l'individuazione del gestore delle reti gas è ancora in corso di svolgimento quindi si confermano le indicazioni sopra espresse dal Piano.

TEST DI DETENIBILITA' (Art. 4, commi 1-2-3)	
<i>La partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente?</i>	SI nei limiti indicati dal Piano
<i>La società svolge un servizio di interesse generale (definizione di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) T.U. 175?</i>	SI
Il Test di detenibilità è superato?	SI
TEST DI CONFORMITA' A PARAMETRI NORMATIVI (Art. 20, comma 2)	
<i>La società rientra in una delle categoria di cui all'art. 4?</i>	SI
<i>La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti?</i>	NO i dipendenti sono 365 e gli amministratori sono 5
<i>La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dell'ente?</i>	NO

<i>Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro?</i>	SI fatturato medio triennio 2013-14-15: € 72.384.778
<i>Risulta una necessità di contenimento dei costi di funzionamento?</i>	Da quanto si può desumere dai bilanci non sembra rilevarsi particolari necessità di contenimento dei costi di funzionamento tuttavia un'analisi più dettagliata potrebbe essere svolta dall'ente che detiene la partecipazione maggioritaria o congiuntamente da tutti gli enti soci
<i>Risulta una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4?</i>	NO
Il test di conformità ai parametri è superato?	SI
TEST DI ECONOMICITA' (Art. 5, commi 1-2)	
<i>Motivare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione, anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzate del servizio affidato tenendo conto anche della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa</i>	Il mantenimento della partecipazione in capo all'ente è giustificato dall'affidamento diretto dei servizi di distribuzione del gas (gestione reti gas) E' in corso una gara d'ambito a cura del Comune di Ancona per l'affidamento del servizio all'operatore che risulterà vincitore della gara. Allo stato attuale risulta necessario, nell'ottica di continuità, proseguire con l'affidamento – e conseguente mantenimento della partecipazione – fino a termine della gara stessa per poi valutare l'eventuale dismissione della partecipazione. La gestione diretta del servizio non può essere presa in considerazione stante le previsioni normative che dispongono un affidamento in sede di ambito territoriale ottimale. In questa fase transitoria, in attesa dell'espletamento della gara d'ambito, non è neanche possibile valutare un affidamento a diverso operatore.
Il test di economicità è superato?	SI

Esame delle partecipazioni detenute da MULTISERVIZI S.p.A. quali partecipazioni di secondo livello dell'ente

La MULTISERVIZI S.p.A. detiene a sua volta n. 4 partecipazioni societarie, come di seguito indicato:

- **EDMA S.r.L. – C.F. 02616080426 – 55% - La partecipazione indiretta del Comune di Castelfidardo è pari al 1,050 % (non rientra nella casistica di cui all'art. 2359 Cod. Civ.)**

La Società svolge attività e servizi nell'ambito del settore di distribuzione e vendita del gas e nei settori energetici in generale. Data la percentuale assolutamente irrilevante della partecipazione riferibile al Comune di Castelfidardo si ritiene che l'ente non possa intervenire nell'ambito delle strategie aziendali che sono alla base della scelta già assunta in tal senso dalla società.

Le ulteriori partecipazioni detenute (**TIRANA ACQUE scarl – CONSORZIO PALOMBARE – CONSENERGY**) si riferiscono a società **in liquidazione**, pertanto, data tale evidenza, risulta irrilevante procedere all'esame di tali partecipazioni indirette atteso che le società si trovano prossime alla chiusura definitiva.

PROMETEO S.p.A. – C.F. 02089000422 - partecipazione 3,45 % - dichiarata da DISMETTERE in sede di Piano di Razionalizzazione del marzo 2015

Previsioni del Piano

La società svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero) . L'ente non ha affidato alcun servizio pubblico alla società. Non può ritenersi quindi *"strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*. Il Consiglio Comunale ha già deliberato la dismissione della quota dall'anno 2016 (atto CC 47/2013) in relazione agli utili previsti nel bilancio pluriennale dell'ente.

L'utile presunto (o la perdita) non è un elemento che per legge rileva ai fini della dismissione o meno delle quote di partecipazione. L'elemento rilevante per Legge è quello della stretta necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato che l'attività di vendita del gas sul libero mercato esula chiaramente dalle finalità istituzionali dell'ente, risulta evidente che la partecipazione deve essere dismessa.

Azioni svolte *medio tempore*

In esecuzione a quanto disposto dal piano di razionalizzazione approvato con atto deliberativo di CC n. 21/2015 è stata svolta una gara ad evidenza pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di proprietà dell'ente. La gara è andata deserta.

L'Ente, con nota prot. 11345 del 28.06.2017 (**Allegato 1**), ha chiesto alla società di prendere atto della cessazione della qualità di socio del Comune di Castelfidardo e di provvedere al rimborso del controvalore delle azioni. La società non ha ancora fornito riscontro.

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'ente con particolare riguardo al fatto che la partecipazione non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

MECCANO S.p.A. – C.F. – 01146570427 – partecipazione 0,17% – dichiarata da DISMETTERE in sede di Piani di Razionalizzazione approvati negli anni 2013 e 2015

Previsioni del Piano

Sin dal primo piano di razionalizzazione dell'anno 2013 – previsione confermata in sede di piano di razionalizzazione dell'anno 2015 – tale partecipazione è stata individuata come da "dismettere" in quanto "non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"

Azioni svolte *medio tempore*

L'ente ha inoltrato alla società ripetute richieste finalizzate a prendere atto della dismissione della partecipazione detenuta e a provvedere al rimborso del controvalore delle quote.

La partecipazione viene considerata "cessata" secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 569 L. 147/2013 tuttavia la società, malgrado ripetuti solleciti, non si è ancora determinata per la restituzione del controvalore. L'art. 1, c. 569 della Legge 147/2013 stabiliva infatti che: *"....la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in*

denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.”

L'Ente, con atto deliberativo di G.C. n. 74 del 15.06.2017 (**Allegato 2**) ha dato mandato al proprio legale incaricato di attivare le necessarie procedure per addivenire alla pronuncia di cessazione della qualità di socio ed al rimborso del controvalore delle azioni possedute.

Aggiornamento al 23.09.2016 (T.U. 175/2016)

Si confermano le previsioni dei precedenti piani di razionalizzazione approvati dall'ente con particolare riguardo al fatto che la partecipazione non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

○ **Modulistica *standard* predisposta dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie**

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha formulato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 predisponendo, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del Enti territoriali, una modulistica *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare, agevolando altresì la compilazione dell'applicativo “Partecipazioni”, sezione revisione straordinaria, accessibile dal portale Tesoro.


Si allega pertanto, di seguito alla presente relazione e all' **allegato B**), la modulistica predisposta da Corte dei Conti completa delle relative schede compilate.

Castelfidardo, 19 SET. 2017



Il Responsabile I Settore

Dott. Claudio Senatori



○ **Elenco Allegati**

- ✓ **Allegato 1):** nota prot. 11345 del 28.06.2017 – richiesta inoltrata alla Soc. Prometeo SpA finalizzata alla presa d'atto della cessazione della qualità di socio ed al rimborso del controvalore delle azioni
- ✓ **Allegato 2):** atto di G.C. n. 74/2017 – Soc. Meccano SpA – cessazione della qualità di socio – avvio procedure legali
- ✓ **Allegato 3):** nota prot. 5571 del 10.04.2015 inoltrata alla Soc. Acquedotto del Nera SpA finalizzata ad adeguare il numero dei consiglieri alle previsioni normative
- ✓ **Allegato 4):** nota prot. 5565 del 10.04.2015 inoltrata alla Soc. SI Marche e all'AATO 3 di Macerata finalizzata ad adeguare il numero dei consiglieri alle previsioni normative
- ✓ **Allegato 5):** atto di C.C. n. 25/2016 – gestione del S.I.I. ATO 3 – provvedimenti – si esprime la volontà dell'ente di pervenire ad un unico soggetto gestore del S.I.I. nell'ambito dell' ATO 3
- ✓ **Allegato 6):** relazione dell'AATO 3 prot. 5012 del 22.03.2017 – percorso ipotizzato per la realizzazione del gestore unico di ambito
- ✓ **Allegato B):** modulistica compilata predisposta dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie – allegata alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0011345-28/06/2017
- C C100 - SARCH - P
1.9.2

Spett.le
PROMETEO S.p.A.
Via Adriatica n. 2
60027 OSIMO (AN)

pec: prometeo@pec.prometeoenergia.it

FAX 071.7274250

Oggetto: richiesta presa d'atto cessazione della qualità di socio e rimborso del controvalore delle azioni possedute.

Spett.le Società,

come già si è avuto modo di comunicare in precedenza questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 21 del 31.03.2015, ha approvato il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente" ex art. 1, c.611 e ss. L.190/2014, il quale ha disposto, tra l'altro, la dismissione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Castelfidardo in Prometeo S.p.A. in quanto ritenuta non strettamente indispensabile per l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.

E' stata conseguentemente avviata una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di eventuali acquirenti, nel rispetto del diritto di prelazione riconosciuto ai soci dallo statuto sociale, tuttavia l'asta è andata deserta.

In tal caso - procedura ad evidenza pubblica risultata infruttuosa - sia la previgente normativa (art. 1, c. 569 L. 147/2013) che le disposizioni attualmente vigenti (art. 24, c. 5, D.Lgs. 175/2016), analogamente dispongono che la partecipazione "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile".

In relazione a quanto sopra evidenziato si chiede pertanto che codesta Spett.le Società voglia prendere atto della cessazione della qualità di socio del Comune di Castelfidardo ed attivare contestualmente le necessarie procedure finalizzate alla liquidazione del valore delle azioni attualmente di sua proprietà, nelle modalità previste dalle citate disposizioni.

Nel ringraziare sin da ora per la cortese collaborazione si resta in attesa di un cenno di riscontro e si inviano i migliori saluti.

Castelfidardo, 28.06.2017



IL SINDACO
Dott. Roberto Ascani



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

2

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 15/06/2017 n. 74

OGGETTO:

COMUNE DI CASTELFIDARDO/MECCANO SOC.CONSP.A. - CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO - AVVIO PROCEDURE LEGALI

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 09:15, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	MARCONI ANDREA	VICE SINDACO	Si
3	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 6		Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale Signor
f.to **IMPERATO DOTT. SALVATORE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013 è stata svolta una complessiva ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al fine di valutarne il mantenimento o la dismissione in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 15/06/2017 n. 74

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- che a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita delle partecipazioni dichiarate dismissibili, con determinazione dirigenziale R.U. n. 980 del 19.06.2014;
- che fra le quote di partecipazioni societarie poste in vendita risultava, tra l'altro, la seguente:

SOCIETA'	QUOTE	VALORE NOMINALE	VALORE PATRIMONIALE (Bilancio 2013)
MECCANO SPA	0,17%	1.331,10	2.947,00

- che l'art.1 comma 569 della Legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha stabilito in dodici mesi dalla sua entrata in vigore il termine entro il quale procedere alla dismissione (31.12.2014) decorso inutilmente il quale la partecipazione *"non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore delle quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art.2437 - ter, secondo comma, del codice civile"*;
- che esperita negativamente la procedura di dismissione ad evidenza pubblica, con raccomandata a.r. datata 10.09.2014 il Comune ha comunicato alla Meccano di voler ritenere cessata ex lege alla data del 31.12.2014 la propria partecipazione contestualmente invitando la società a liquidarne il corrispondente valore ai sensi e per gli effetti dell'art.2437 ter comma 2 C.C.;
- che il D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015 ha introdotto all'art.1 della Legge 147/2013 il comma 569 bis in virtù del quale la disposizione di cui al comma 569 si interpreta nel senso che *"la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci"*;
- con comunicazione datata 29.12.2015 il Comune ha sollecitato la Meccano a dare riscontro alla precedente raccomandata a.r. del 10.12.2014 invitando la stessa a prendere atto dell'intervenuta dismissione della partecipazione e a liquidarne il valore;
- con successive comunicazioni il Comune ha invitato il Collegio Sindacale della Meccano ad avvalersi delle prerogative e delle facoltà ad esso spettanti in virtù dell'art.2406 c.c. convocando senza indugio l'assemblea dei soci allo scopo di consentire alla stessa di approvare l'intervenuta dismissione della partecipazione da parte del Comune;
- in data 20.05.2016 si è tenuta l'assemblea dei soci nella quale è stato deliberato di sospendere ogni decisione in merito fino all'entrata in vigore del Testo Unico sulle società partecipate (dec.leg.vo 17/2016);
- in data 8.3.2017 il Comune ha ribadito al Collegio Sindacale della Meccano ed alla stessa società la volontà di ritenere dismessa la propria partecipazione contestualmente invitando la società a prenderne atto convocando l'assemblea dei soci;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- la Meccano riscontrava in data 31.03.2017 la succitata raccomandata dell'Ente, affermando di ritenersi estranea al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni previsto dall'art.24 del T.U. siccome soggetto no-profit con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca e, per l'effetto, ha ritenuto insussistente a suo carico l'obbligo di rimborsare al Comune il valore della partecipazione dismessa;

RITENUTA la correttezza e la legittimità dell'azione posta in essere dal Comune ed immune da censure;

DATO ATTO che a supporto delle tesi sostenute l'Amministrazione si è avvalsa anche di un parere richiesto all'Avv. Trapanese - già incaricato di seguire un contenzioso conclusosi positivamente - relativo all'impugnazione di atti riferiti a procedura di dismissione quote societarie;

CHE il suddetto legale nel parere formulato in data 22.05.2017, depositato agli atti d'ufficio, ha proposto di agire in giudizio nei confronti della società partecipata al fine di vedere accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione ex lege della partecipazione dismessa, in via principale alla data del 31.12.2014 ed in via subordinata alla data odierna, invocando, per l'effetto, la liquidazione in denaro del valore della quota stabilito ai sensi dell'art. 2437 ter comma 2 CC;

CHE il legale ha altresì rappresentato che l'eventuale azione dovrà essere avviata avanti ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona, stante la presenza, nello statuto di Meccano soc. cons. p.a. di una clausola compromissoria (art.33);

CHE per l'assistenza e la rappresentanza nell'instaurando giudizio arbitrale il legale, alla luce del rapporto di fiducia e stima manifestato da questo Ente ha ritenuto di poter contenere il proprio compenso nella somma di € 2.500 comprensiva di tutti gli accessori di legge (rimborso spese generali di studio nella misura del 15%, c.n.p.s.a. ed Iva come per legge, oltre alle eventuali spese vive quantificate in presumibili € 805, quali spese di visura, di copia, contributo unificato, marche da bollo ecc. spese al momento non prevedibili; compresa la somma di € 402,60 anticipata dal legale per conto del Comune a favore della Camera di Commercio (di cui € 97,60 per diritti di registrazione della richiesta di arbitrato ed € 305,00 per diritti di segreteria) e pertanto per un ammontare complessivo di € 3.305,00;

PRECISATO che il compenso richiesto dal legale risulta inferiore di circa il 40% ai valori riportati dalla tabella n. 26 allegata al D.M. 55/2014 quanto alle controversie di valore indeterminabile (quale quella in oggetto;

CHE il compenso dovuto dalle parti al Collegio Arbitrale (di valore compreso tra € 0 ed € 25.000) può essere quantificato in € 5.000 + cap. 4% ed Iva 22%, e pertanto per complessivi € 6.344,00 (quale compenso ipotetico in relazione al valore della vertenza fatta salva successiva ed eventuale diversa ripartizione della spesa tra le parti);

CHE dette tariffe sono complessive, riferite cioè al compenso per tutti i nominandi arbitri ed andranno suddivise tra le parti del giudizio o addossate alla parte soccombente;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto, come anche suggerito dal legale di fiducia, di agire in giudizio nei confronti della anzidetta società partecipata per le motivazioni ampiamente espresse;

RITENUTA la congruità del preventivo presentato dall'Avv. Trapanese e sopra esplicitato;

CONSIDERATO che:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto: lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett: a) del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO:

- che con deliberazione di C.C. n. 22 del 20.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- che con deliberazione di G.C. n. 54 del 06.04.2017 è stato approvato il Peg B.P. 2017/2019;
- che la gestione del cap.6710 "Liti, arbitraggi, consulenze ecc. a tutela del Comune - Prestazione servizi" piano finanziario 132992" è assegnata al Responsabile del I Settore;
- che si darà attuazione a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, in fase di adozione del provvedimento di impegno spesa competenze professionali;
- che ai sensi del principio contabile n.2 di cui all'All.A/2 del D.Lgs 118/2011 - punto 5.2 lett.g) l'impegno nonché l'accertamento, derivante dal conferimento di incarico a tutela legale esterno la cui esigibilità non è determinabile, viene imputato all'esercizio corrente in deroga al principio di competenza potenziata;
- che alla pratica è stato attribuito il CIG n.: ZF31EF4BFC;
- che, per quanto attiene la normativa sul DURC, è stata acquisita, la dichiarazione resa dal legale in data 13.06.2017 che il medesimo svolge la

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 15/06/2017 n. 74

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 4



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

propria opera professionale nella qualifica di associato di Benedetti Silvi Trapanese e non ha a carico personale dipendente né a titolo individuale né quale associato dell'anzidetto studio legale associato;

- è stata altresì acquisita in data 13.06.2017 la dichiarazione di insussistenza conflitti di interessi e relazioni di parentela con i dirigenti e/o dipendenti con compiti di responsabilità nel procedimento;

DATO altresì ATTO:

- che l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo per l'assistenza e la rappresentanza nel giudizio arbitrale prestata all'esito del giudizio e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica sia da parte del legale che della Camera Arbitrale di Ancona Leone Levi;
- che il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- che al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa;
- che, pertanto, allorquando in relazione alla maggiore complessità delle prestazioni occorrenti per la efficace tutela dell'Ente, il compenso pattuito diventi insufficiente per il prosieguo dell'attività, al momento non preventivabile, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune in modo tale da consentire valutata la situazione di assumere ulteriore impegno di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs n.165/2011;
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi;
- Il T.U.E.L. n.267/2000;

VISTI:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE per la regolarità tecnica;

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE per la regolarità contabile,

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 15/06/2017 n. 74

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 5



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Tuel 18.308.2000 n.267 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di intraprendere le necessarie azioni legali nei confronti della società partecipata MECCANO Soc. Cons. p.a. al fine di vedere accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione ex lege della partecipazione dismessa, in via principale alla data del 31.12.2014 ed in via subordinata alla data odierna, invocando, per l'effetto, la liquidazione in denaro del valore della quota stabilito ai sensi dell'art.2437 ter comma 2 C.C.;
3. di approvare, ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il conferimento dell'incarico per l'assistenza e la rappresentanza nel giudizio arbitrale all'avv. Giovanni Trapanese - Specialista in materia, Studio Legale Via Sandro Totti n.1 Ancona, che ha già positivamente seguito per conto dell'Ente altra analoga vertenza in materia di società a partecipazione pubblica;
4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore in qualità di legale rappresentante dell'Ente a sottoscrivere il necessario mandato con procura al suddetto legale e ad esperire ogni altra azione che dovesse risultare necessaria alla tutela degli interessi del Comune nel presente procedimento;
5. di dare atto che con apposita determinazione assunta dal Responsabile del 1° Settore, assegnatario dei fondi si procederà all'assunzione del formale impegno per la spesa indicata in complessivi € 9.649,00, così ripartita:

€ 3.305,00 quale compenso all'Avv. Trapanese in conformità al preventivo presentato dal legale in data 22.05.2017;

€ 6.344,00 quale compenso ipotetico dovuto al Collegio Arbitrale in relazione al valore della vertenza, fatta salva successiva, eventuale e diversa ripartizione della spesa fra le parti

con imputazione dell'onere al cap. 6710 del B.P.2017 "Liti, arbitraggi, consulenze, ecc. a tutela del Comune - Prestazione di servizi", previsto con la debita capienza;
6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal legale incaricato.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Infine stante l'urgenza a provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del Tuel 18.08.2000 n.267.

=====

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO DOTT. SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO DOTT. SALVATORE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO DOTT. SALVATORE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 15/06/2017 n. 74

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 7



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 15/06/2017 n. 74

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 8



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/06/2017

Castelfidardo, 02/08/2017

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
Dott. Salvatore Imperato



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

3

P. 5571 10.4.2015

Spett.le Società per l'Acquedotto del Nera Spa
Via Ricci, 4
62100 Macerata

pec: info@pec.acquedottodelnera.com

Oggetto: piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente – art. 1, c. 611 e ss L. 190/2014 –
Comunicazione –

Si comunica che con atto di C.C. n. 21 del 31.03.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il piano di cui in oggetto.

Con riferimento alla partecipazione in codesta società è stata rilevata una incongruenza rispetto alle vigenti disposizioni normative per il fatto che il numero dei consiglieri di amministrazione risulta essere superiore al numero dei dipendenti.

In tal caso la richiamata disposizione prevede l'obbligo di cessazione della società stessa.

Considerata tuttavia la riconosciuta importanza del servizio svolto, anche per la comunità locale, si invita a provvedere quanto prima almeno ad una riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione, in maniera tale che lo stesso risulti almeno non superiore al numero dei dipendenti.

In attesa di riscontro in merito alle decisioni che saranno adottate si inviano distinti saluti.

Castelfidardo 2 aprile 2015

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL SINDACO
Mirco Soprani

All.: stralcio piano di razionalizzazione



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

P. 5565 10.4.2015

Spett.le SI MARCHE Soc. Coop. a r.l.
Via Don Bosco, 34
62100 MACERATA
pec: simarche@pec.apmgroup.it

e p.c.

Spett.le ATO 3 Marche Centro
Galleria Scipione, 6
62100 MACERATA
pec: ato3marche@legalmail.it

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente – art. 1, c. 611 e ss L. 190/2014 – Comunicazioni

Si comunica che con atto di C.C. n. 21 del 31.03.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il piano di cui in oggetto.

Con riferimento alla partecipazione in codesta società è stata rilevata una incongruenza rispetto alle vigenti disposizioni normative per il fatto che il numero dei Consiglieri di amministrazione risulta essere superiore al numero dei dipendenti.

In tal caso la richiamata disposizione prevede l'obbligo di cessazione della società stessa.

Considerato che questo Comune è parte della Compagine societaria e che le modalità gestionali, nonché gli affidamenti del servizio idrico integrato sono di competenza dell'Autorità d'Ambito si invita a ricercare soluzioni rispettose del dettato normativo – anche in ordine ai tempi di attuazione – nonché della efficace ed efficiente gestione del servizio per le comunità locali.

Si resta a disposizione per eventuali incontri che dovessero essere convocati in tal senso e si invia distinti saluti.

Castelfidardo 2 aprile 2015

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL SINDACO
Mirco Soprani

All.: stralcio piano razionalizzazione



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 07/04/2016 n. 25

OGGETTO:
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO 3 "MARCHE CENTRO-MACERATA" -
PROVVEDIMENTI

L'anno Duemilasedici il giorno Sette del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
4	DI GENNARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO BARBARA	CONSIGLIERE	Si
8	CRUCIANELLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	GABBANELLI LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 17		Assenti N. 0	

Assiste il Signor f.to DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor ADAMO HENRY.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ASCANI SIMONE, LORENZETTI VALENTINO e COLTRINARI ENNIO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SERENELLI SERGIO	ASSESSORE	No
2	ANGELELLI ROBERTO	ASSESSORE	Si
3	BELVEDERESI TANIA	ASSESSORE	Si
4	MEME' RICCARDO	ASSESSORE	No
5	RUSSO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si
Presenti N. 3		Assenti N. 2	

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 07/04/2016 n. 25

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

PREMESSO che:

- il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" disciplina, tra l'altro, la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- l'art. 141 del decreto definisce tale servizio come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue" e prevede che "deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";
- i servizi idrici, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006, sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, tra le quali è compreso anche l'affidamento della gestione del servizio;

VISTO al riguardo l'art. 149-bis del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 615, legge n. 190 del 2014, che al comma 1 prevede: "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.";

RILEVATO che:

- l'articolo citato, come già l'art. 147, introduce il principio di unicità della gestione per ciascun ambito ottimale, definisce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, per il cui affidamento richiama la normativa nazionale in materia, e individua le forme di gestione in quelle previste dall'ordinamento europeo tra le quali è annoverata anche la gestione in house providing;
- il diritto europeo ha da tempo dettato principi in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), definizione corrispondente a quella nazionale di servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico, con particolare riguardo alle modalità di affidamento degli stessi e quindi ai requisiti che la società "in house" deve possedere per poter beneficiare dell'affidamento diretto;

DATO ATTO che attualmente il servizio idrico nella regione Marche è organizzato in cinque ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione Marche, in conformità all'art. 147, con L.R. n. 30/2011 e che il Comune di Castelfidardo è inserito nell'ATO n. 3 "Marche Centro-Macerata" che ricomprende la Provincia

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 25



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

di Ancona, quella di Macerata e quarantotto Comuni, quarantadue dei quali ricadenti nel territorio provinciale di Macerata ed i restanti sei in quello di Ancona;

RICHIAMATA al riguardo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la propria deliberazione n. 44 del 13.05.2015, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione obbligatoria per la costituzione delle Assemblee di Ambito, che a seguito della soppressione dell'art. 148 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito dallo stesso previste, *"quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale."* (art. 5, c. 2, L.R. n. 30/2011);

RICHIAMATO in particolare quanto riportato nel documento istruttorio della citata deliberazione relativamente alla ricognizione sintetica delle attività svolte e agli indirizzi per le attività volte a garantire il passaggio istituzionale dal precedente Consorzio alla nuova Assemblea di Ambito;

RICHIAMATE inoltre, le funzioni attribuite dall'art. 7 della L.R. n. 30/2011 all'Assemblea di Ambito tra le quali è previsto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in conformità al disposto dell'art. 142, u.c., del D.lgs. n. 152/2006 ed in relazione a quanto previsto dal successivo art. 149-bis, comma 2, che prevede che: *"Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*;

VISTO altresì l'art. 172 -Gestioni esistenti- del D.lgs. n. 152/2006, che disciplina il periodo transitorio funzionale al conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

RILEVATO che attualmente la gestione del servizio idrico integrato è formalmente affidata dall'AAto 3 "Marche Centro Macerata" a:

- **SI MARCHE S.c.r.l.**, società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai comuni di Macerata, Pollenza, Treia, Appignano, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle, Castelfidardo e Civitanova Marche, con relativa gestione operativa in capo ad ATAC Civitanova S.p.A. per il comune di Civitanova Marche e ad APM S.p.A. per i restanti comuni, entrambe società per azioni a totale partecipazione pubblica;
- **CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l.**, società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai Comuni di Cingoli, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo e Sirolo, con relativa gestione operativa in capo ad Acquambiente Marche S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, per i comuni di Cingoli, Filottrano, Numana e Sirolo e ad ASTEA S.p.A., società a partecipazione mista, per i restanti Comuni;
- **UNIDRA S.c.r.l.**, società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (con ruolo di coordinamento sovraordinato), relativamente ai comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiadrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera,

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 25



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievevitorina, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso, con relativa gestione operativa in capo ad ASSEM S.p.A. per i comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, San Severino Marche e Ussita, a Valli Varanensi S.r.l. per i comuni di Acquacanina, Fiastra, Muccia, Pievevitorina e Serravalle di Chienti e ad ASSM S.p.A. per i restanti Comuni escluso Apiro, tutte società a totale partecipazione pubblica;

RILEVATO altresì, che:

- con deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6/AAto del 30.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, documento nel quale è stato individuato l'obiettivo strategico n. 4 "Realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito";
- nel documento è indicato che la realizzazione di tale obiettivo "si raggiunge sia attraverso l'unificazione delle società affidatarie (Unidra, Centro Marche Acque e S.I. Marche) da attuarsi entro il 30.06.2016, sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei gestori, ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, per poter giungere alla società unica di gestione, tenendo conto delle peculiarità montane e degli accordi già raggiunti, entro il 2017, e quindi in rilevante anticipo rispetto alla scadenza naturale degli attuali affidamenti salvaguardati (30.06.2025)."

RITENUTO quindi, di esprimere la volontà, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera;

RITENUTO altresì che:

- tale processo, articolato in due fasi, è funzionale a garantire il conseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che presidono alla gestione del servizio idrico integrato cui l'unicità della gestione è preordinata;
- al fine di verificare, nella seconda fase, forme aggregative del servizio idrico risulta necessario procedere all'analisi giuridica ed economico-finanziaria dei presupposti per un processo di aggregazione delle gestioni dell'ATO 3, analisi da effettuare con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme;
- a tal fine può affidarsi apposito incarico in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici individuando, proprio in relazione all'esigenza di condurre tali analisi all'interno dell'ambito con metodologia uniforme, quale stazione appaltante il comune di Macerata;

RILEVATO che:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- l'individuazione può essere attuata tramite lo strumento degli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/1990 che prevede tale possibilità per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'istituto dell'accordo fra pubbliche amministrazioni è utilizzabile nell'ipotesi sopra delineata in quanto:
 - trattasi di accordo tra comune e società in house, che rappresentano sotto ogni aspetto un'articolazione in senso sostanziale delle amministrazioni pubbliche di riferimento (cfr da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178 e Consiglio di Stato Sez. N. VI 11/12/2015 n. 5643);
 - trattasi di accordo tra comune capoluogo di provincia, che svolge funzioni di stazione appaltante, e società in house, che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica e sono quindi, organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 163/2006, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (cfr. anche art. 3-bis, comma 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);

RILEVATO che, come sottolineato dall'ANAC, "l'art. 15 della L. n. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività."

(Parere del 27/02/2014);

RILEVATO altresì, che tale accordo, oltre a rispettare le indicazioni del giudice comunitario in materia, come sopra delineate, è in linea con le finalità perseguite dal legislatore nazionale che valuta con favore le forme di acquisto centralizzate da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, con finalità di risparmio della spesa pubblica, come dimostrano i numerosi interventi normativi in materia di centrali di committenza, contenuti tra l'altro nel D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO da ultimo l'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale" della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento al comma 1, lett. c) e f);

DATO ATTO che il presente provvedimento ha natura di atto fondamentale e che spettano agli organi del comune i conseguenti provvedimenti attuativi, ciascuno per quanto di competenza e pertanto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e/o contabile;

DATO altresì **ATTO** che l'argomento è stato sottoposto all'esame della commissione consiliari Affari Istituzionali nella seduta del 05.04.2016;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore ai rapporti con enti e società partecipate Russo;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.17

VOTANTI N.11

ASTENUTI N. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)

VOTI FAVOREVOLI N.11

VOTI CONTRARI N.==

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 25



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone integrazione motivazionale;
2. di esprimere la volontà, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, così come stabilito dall'Assemblea di Ambito ATO 3 con deliberazione n. 6/AAto del 30.12.2015;
3. di esprimere a tal fine l'indirizzo:
 - alla propria società in house SI MARCHE S.c.r.l., affidataria del servizio, di porre in essere ogni azione necessaria per l'aggregazione entro il 30.06.2016;
 - alla propria società in house APM s.p.a., di verificare i presupposti per un processo di aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera;
4. di esprimere inoltre indirizzo che l'analisi dei presupposti di tale seconda fase del processo di aggregazione venga effettuata con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme affidando apposito incarico nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici con individuazione, tramite accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, del comune di Macerata quale stazione appaltante;
5. di dare atto che i costi dell'incarico sono a carico dei soggetti operanti nell'ambito e precisamente dell'APM spa;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto fondamentale e che spettano agli organi del comune i conseguenti provvedimenti attuativi, ciascuno per quanto di competenza;

Stante l'urgenza di provvedere a quanto ivi previsto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.17
VOTANTI	N.11
ASTENUTI	N. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)
VOTI FAVOREVOLI	N.11
VOTI CONTRARI	N.==

DELIBERA

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 07/04/2016 n. 25

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 6



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
f.to ADAMO HENRY

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....


Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Aut. 5012 - 22.03.2017

6

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA



**PERCORSO PER LA
REALIZZAZIONE DEL GESTORE
UNICO DI AMBITO**

Avanzamento al 20 marzo 2017



1. SITUAZIONE ATTUALE DELLA NORMATIVA E DEGLI AFFIDAMENTI

L'Ente di Governo dell'Ambito nel 2005 ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a tre gestori: S.I. Marche S.c.r.l., Unidra S.c.r.l. e Centro Marche Acque, all'epoca S.c.r.l. ed oggi trasformata in S.r.l., dividendo fra essi l'intero Ambito Territoriale Ottimale e consentendo la gestione operativa alle società che già da prima della riforma attuata con la legge Galli (1994) svolgevano il servizio. Si tratta di un affidamento diretto del servizio a società interamente partecipate da enti pubblici con determinate caratteristiche (affidamento c.d. "in house").

Questa modalità di gestione fu assentita con la condizione risolutiva della costituzione di un gestore unico (che avrebbe dovuto vedere la luce nel giro di massimo 5 anni dal 2005), condizione la cui obbligatorietà è stata in seguito cancellata dall'ordinamento giuridico di settore. Ciò ha comportato il mantenimento della situazione di fatto approvata nel 2005 fino ad oggi.

Dopo la modifica attuata nel 2014, l'art. 149 bis del D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. [...] Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*

Le recenti modifiche all'art. 172, comma 2, del D.lgs. 152/2006 hanno introdotto una transitorietà nei subentri delle gestioni verso il gestore unico di ambito affermando che, se i soggetti affidatari gestiscono *"il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto"*.

Dalla lettura dei due articoli sopra riportati consegue che non sussiste un obbligo immediato di individuazione del gestore unico di Ambito né di affidamento allo stesso del servizio, sia esso graduale o *in toto*. Tale questione si porrà nel 2025, anno di scadenza naturale delle convezioni di gestione del servizio.

Ciò nonostante, con la delibera n. 6 del 30.12.2015 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), l'A.A.t.o. 3 concretizza le linee di mandato definite subito dopo l'insediamento della presidenza di Francesco Fiordomo, fra le quali spicca per importanza la:

"Realizzazione della società di gestione unica dell'Ambito.

L'obiettivo strategico di ridurre il numero delle gestioni affidatarie è dettato dalle recenti normative che impongono la presenza a regime di un solo gestore per ogni Ambito Territoriale Ottimale. Tale obiettivo si raggiunge sia attraverso l'unificazione delle società affidatarie (Unidra, Centro Marche Acque e S.I. Marche) da attuarsi entro il 30.06.2016, sia predisponendo, di concerto con i gestori operativi e con le amministrazioni proprietarie, un piano di progressivo accorpamento dei rami idrici dei gestori, ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, per poter giungere alla società unica di gestione, tenendo conto delle peculiarità montane e degli accordi già raggiunti, entro il 2017, e quindi in rilevante anticipo rispetto alla scadenza naturale degli attuali affidamenti salvaguardati (30.06.2025)".

La scelta di convergere rapidamente verso la gestione unica dell'Ambito si basa sia sulla necessità di semplificare e fare ordine fra le società partecipate dagli Enti locali in un settore sensibile come quello idrico, sia nelle efficienze e nei risparmi conseguibili con la razionalizzazione delle gestioni, anche operative, del servizio.



La questione non ancora definita è legata alla presenza di un socio privato nella società Astea, gestore operativo del servizio idrico per il gestore affidatario Centro Marche Acque S.c.r.l. e al rischio che ciò possa far venire meno la qualifica di *"in house"* alla gestione.

Vale anche la pena soffermarsi sul fatto che esistono alcuni Comuni, il cui servizio è stato affidato ad Unidra, che hanno ancora la gestione diretta non avendo consegnato gli impianti al gestore individuato, contravvenendo ormai da più di due anni alla disposizione di cui all'art. 153 del Testo unico ambientale: Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso.

Si tratta di tutti Comuni che sarebbero dovuti rientrare nella gestione operativa di Valli Varanensi S.r.l. ma che la società non ha ancora iniziato a gestire a causa della sua prolungata inattività. Il Comune di Ussita era in procinto di consegnare gli impianti alla società ASSEM S.p.A. ma i recenti eventi sismici hanno fermato il processo.

Il Comune di Apiro, infine, non è socio di alcuna delle società affidatarie o operative ma ha recentemente deliberato una proposta all'A.A.t.o. di affidamento temporaneo della gestione alla società APM S.p.A. di Macerata (consorzata in S.I. Marche), proposta che l'Assemblea, nelle more della conclusione del percorso di fusione dei gestori affidatari, ha accettato con delibera n. 15 dello scorso 08.07.2016 condizionandola all'ingresso del Comune nella compagine societaria di Unidra.

La recente emanazione del D.lgs. 175/2016 comporta una rilevante restrizione della facoltà di costituire o mantenere partecipazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Per quanto in questa sede rileva, esso sancisce:

- il divieto per gli Enti locali di costituire o acquisire nuove partecipazioni in *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi"* a meno che esse non siano *"strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (art. 4, comma 1), elencando poi alcune fattispecie derogatorie al principio generale (art. 4, commi 2 e seguenti);
- la necessità di motivare adeguatamente la costituzione o acquisizione di nuove partecipazioni ponendo in capo all'Ente pubblico l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e di sottoporre tali motivazioni e gli atti adottati per la costituzione/mantenimento di partecipazioni a diversi controlli fra i quali quello della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (art. 5);
- la necessità di adottare un atto di Consiglio comunale, con conseguente obbligo di liquidazione della partecipazione acquisita in assenza di tale atto (art. 7);
- l'obbligo di un piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni da adottare entro il 23.03.2017 e da concretizzare entro il 23.03.2018 con l'eventuale dismissione delle partecipazioni ritenute non rispondenti ai principi su esposti.

2. COSA È STATO FATTO AD OGGI

Dopo l'inoltro a febbraio 2016 della bozza di delibera da approvare nei rispettivi Consigli comunali per avviare il processo di aggregazione delle tre consortili e lo studio di fattibilità per l'aggregazione delle gestioni operative (come previsto dalla delibera di Assemblea n. 6 del 30.12.2015), ad oggi si rileva che:

- la quasi totalità dei Comuni ha approvato la delibera di indirizzo;
- i C.d.A. di S.I. Marche e di UNIDRA possono già deliberare l'aggregazione avendo ottenuto la maggioranza qualificata di Comuni favorevoli al percorso di unificazione;



- per Centro Marche Acque la maggioranza prevista dallo statuto è del 100%, quindi in assenza di delibere da parte dei Comuni di Filottrano, Numana e Sirolo la fusione non può inizialmente comprendere questa rilevante porzione del territorio.

Con la delibera di Assemblea n. 13 dell'08.07.2016, a seguito dell'assenso fornito da tutti i gestori operanti nell'Ambito, l'A.A.t.o. 3 presenta all'AEEGSI una proposta di adeguamento tariffario basato su un moltiplicatore unico per tutto l'Ambito (come consentito dall'art. 7.1 dell'allegato A alla delibera AEEGSI 664/2015/r/idr) calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni ritenute conformi operanti nell'ATO 3, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

Con la delibera di Assemblea n. 14 dell'08.07.2016, a seguito della statuizione dell'obiettivo strategico di aggregazione, delle approvazioni da parte dei Consigli comunali e dell'assenso fornito da tutti i gestori operanti nell'Ambito, l'A.A.t.o. 3 approva inoltre la richiesta di deroga dagli adempimenti previsti nella delibera AEEGSI n. 655/2015/r/idr per un periodo massimo pari a dodici mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di qualità contrattuale al fine di definire un percorso condiviso volto ad individuare processi sinergici di gestione aggregata di determinati servizi quali ad esempio il sistema informativo, lo sportello al pubblico, il *call center*, il centro emergenze e altri (art. 3.2 delibera n. 655/2015).

La stessa delibera 14/2016 approva l'istanza di deroga ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016 "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale", per le stesse motivazioni addotte per la qualità contrattuale, avvalendosi della possibilità prevista dal punto 5 del deliberato della 218/2016/R/idr *"qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza"*.

L'AEEGSI ha approvato la predisposizione tariffaria unica e le istanze di deroga con le seguenti delibere:

- n. 489 del 08.09.2016, la deroga agli adempimenti previsti in materia di qualità contrattuale;
- n. 635 del 04.11.2016, la predisposizione tariffaria unica;
- n. 637 del 04.11.2016, la deroga agli adempimenti previsti in materia di misura.

A seguito dell'indirizzo strategico posto dall'A.A.t.o. 3, delle delibere adottate dai Consigli comunali e delle deroghe concesse dall'AEEGSI, diventa urgente giungere all'individuazione del percorso per realizzare l'aggregazione dei gestori affidatari. Nella seconda metà del 2016 si sono quindi avviati una serie di incontri fra gestori e fra Comuni per individuare il percorso tecnico da seguire per realizzare tale aggregazione i cui esiti sono descritti di seguito.

3. IL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DEL GESTORE UNICO

Come detto, gli attuali affidamenti nell'ATO 3 si presentano frammentati: tre diversi gestori affidatari (Unidra S.c.a.r.l., S.I. Marche S.c.a.r.l., Centro Marche Acque S.r.l.) cui fanno riferimento sei società operative, diversi Comuni ancora in gestione diretta oltre a una società di scopo attualmente fornitrice all'ingrosso (Acquedotto del Nera S.p.A.).

I tre soggetti affidatari del servizio sono caratterizzati da differenti forme di gestione:



- Unidra e S.I. Marche sono società consortili con la presenza nella compagine sociale dei singoli gestori operativi (che quindi erogano prestazioni consortili alle società in base al rapporto consortile regolato da una convenzione);
- Centro Marche Acque è una S.r.l. non consortile interamente partecipata da Comuni e quindi la gestione operativa del servizio è svolta tramite aziende non socie di Centro Marche Acque, ma vincolate ad essa da un contratto di servizio.

In seno a Centro Marche Acque è stato inoltre approvato un cambio di assetto societario che consisterà nella cessione ad essa delle partecipazioni che i sette attuali soci pubblici detengono in Astea. Si tratta, in quote diverse, dei Comuni di Osimo, Recanati, Montelupone, Montecassiano, Loreto, Porto Recanati e Potenza Picena che in tal modo consentirebbero a Centro Marche Acque di esercire il servizio idrico per il tramite di una sua società partecipata (anche se non al 100% pubblica). Astea rimarrebbe quindi con soli due soci: Centro Marche Acque e il Consorzio GPO (soggetto privato). Nelle intenzioni ciò consentirebbe a Centro Marche Acque di ottenere i requisiti perché si configuri una gestione *in house* del servizio idrico integrato evitando così di mettere a rischio l'affidamento *"in house"* al gestore unico a causa della presenza del socio privato in Astea. Per maggior sicurezza, si ritiene di dover mantenere in vita Centro Marche Acque (società controllante di Astea) senza farla entrare direttamente nel capitale del gestore unico.

Al fine di creare un gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO 3, sono state analizzate le possibili soluzioni consentite dalle normative vigenti (codice civile, affidamenti dei servizi pubblici e partecipate pubbliche) e dalle condizioni di contesto.

La fusione ipotizzata tra tutti e tre gli attuali affidatari del servizio (Unidra, S.I. Marche, Centro Marche Acque) presenta evidenti difficoltà e comporta i seguenti vincoli:

- la fusione che scaturirebbe dalle tre società affidatarie di diversa natura avrebbe le caratteristiche di fusione eterogenea e comporterebbe il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Ove anche un socio non aderisse alla fusione, non si avrebbe quindi l'identità tra soci (Comuni) e beneficiari del servizio: a certe condizioni di prevalenza, ciò potrebbe mettere a repentaglio il mantenimento dell'affidamento *in house*;
- le tre società hanno un diverso capitale sociale (in particolare Centro Marche Acque avrà - all'esito dei conferimenti in corso - un rilevante patrimonio), il che comporta in caso di fusione che il rapporto di cambio non può essere paritetico ma prevarrebbe il soggetto dotato della maggiore dotazione patrimoniale;
- le gestioni operative del servizio sono attualmente svolte con modalità differenti (convenzione di gestione o contratto di servizio), e ciò comporterebbe la necessità di ridefinire una modalità unitaria di gestione operativa comune a tutti i gestori operativi;
- la fusione, quale modificazione dello statuto delle società che si fondono, obbligherebbe alla deliberazione in tutti i Consigli comunali, il che comporta certamente tempi notevoli di attuazione per realizzare un unico soggetto affidatario della gestione;
- i gestori operativi svolgono servizi diversi ed ulteriori rispetto alla gestione del servizio idrico integrato e, quindi, in futuro sarebbe comunque necessario "scorporare" le attività idriche di ciascun gestore operativo per realizzare una gestione unitaria.



Allo scopo di superare le difficoltà connesse alla fusione tra i tre soggetti attuali affidatari del servizio è stata formulata la seguente soluzione alternativa alla fusione pura, esente dalle difficoltà sopra evidenziate:

Operazione Mista da attuarsi contestualmente mediante rispettivamente:

- la fusione per incorporazione di Unidra S.c.a.r.l. in S.I. Marche S.c.a.r.l. (o l'operazione simmetrica e perfettamente equivalente di incorporare S.I. Marche in Unidra);
- l'aumento di capitale dell'incorporante S.I. Marche (o Unidra) al servizio della sottoscrizione di tale aumento da parte di:
 - Centro Marche Acque S.r.l., che sottoscriverebbe la propria quota di partecipazione mediante conferimento del proprio affidamento,
 - Acquambiente Marche S.r.l., che sottoscriverebbe la propria quota di partecipazione al nominale in denaro,
 - Comuni Soci di Centro Marche Acque, che sottoscriverebbero la propria quota di partecipazione al nominale in denaro.

Ottenere una società consortile affidataria unica cui partecipano sia i Comuni dell'Ambito che i gestori operativi esistenti comporta i seguenti vantaggi:

- semplicità di attuazione: il gestore unico verrebbe realizzato immediatamente tramite due operazioni contestuali (fusione ed aumento di capitale);
- assenza di vincoli derivanti dalla fusione di tre soggetti diversi: non ricorrerebbe in questo caso il rischio correlato alla fusione eterogenea perché Centro Marche Acque (che non è una società consortile) non verrebbe fusa ma parteciperebbe quale socia (al pari di quanto accade per gli altri gestori operativi già soci di Unidra e S.I. Marche);
- snellezza operativa a costo pressoché nullo: la società potrebbe essere amministrata da un amministratore unico senza costi per la carica o comunque a costi molto limitati rispetto ai volumi d'affari amministrati;
- mantenimento delle gestioni operative esistenti: non si dovrebbe modificare immediatamente la modalità di gestione del servizio per come è attualmente svolta;
- attuazione successiva di un unico gestore operativo: si potrebbe affrontare con maggiore opportunità di analisi l'integrazione delle gestioni operative esistenti (con eventuale coinvolgimento della Società per l'Acquedotto del Nera);
- equilibrio tra gli affidatari: non si avrebbe la prevalenza di un affidatario (Centro Marche Acque) in ragione della sua maggiore capitalizzazione e la nuova società consortile affidataria potrebbe essere partecipata dai Comuni e dalle loro società operative in proporzioni simili a quelle con cui partecipano all'A.A.t.o. (popolazione ed estensione territoriale);
- compatibilità con il decreto Madia: la soluzione della società consortile è espressamente prevista dal decreto ed è attualmente utilizzata, ad esempio, per l'affidamento della gestione dei rifiuti nell'ATA Rifiuti di Ancona;
- sicurezza dell'affidamento: l'affidamento in house sarebbe validamente mantenuto perché:
 - tutti i Comuni dell'ATO parteciperebbero alla società consortile,
 - non vi sarebbe un "nuovo" affidamento perché la società consortile riceverebbe per fusione (per quanto riguarda Unidra e S.I. Marche) e per conferimento (per Centro Marche Acque) gli affidamenti già assentiti alle tre società esistenti,



- non sarebbe quindi necessario procedere alla verifica delle forme di affidamento del servizio (ipotesi che si potrebbe verificare nel caso in cui alcuni Comuni non deliberassero favorevolmente alla fusione tra le società esistenti);
- replica il modello esistente: verrebbe sostanzialmente replicato il modello di gestione già esistente ed impiegato da Unidra e S.I. Marche;
- la possibilità di eseguire ulteriori aumenti di capitale del nuovo gestore unico affidatario renderebbe disponibile la società all'ingresso delle gestioni in economia attualmente esistenti.


L'Allegato 1 riporta uno schema che dovrebbe facilitare la comprensione dell'Operazione Mista descritta sopra evidenziando la struttura societaria del nuovo gestore unico affidatario alla fine del processo di fusione-aumento di capitale.

4. PROSSIMI PASSI

Avviare il necessario tavolo tecnico, composto da professionisti incaricati dai gestori, che possa valutare nel concreto le difficoltà e le opportunità dell'Operazione Mista descritta brevemente sopra e consenta di tracciare il percorso operativo per giungere alla realizzazione del nuovo gestore unico affidatario, definendo i necessari strumenti (bozza di statuto del gestore unico, bozza del progetto di fusione, bozze di delibere per l'aumento di capitale, ecc.).

L'A.A.t.o. 3 si farà carico di mantenere forte l'attenzione sul processo, controllare che le attività vengano svolte e partecipare ai momenti di confronto fornendo il necessario supporto dal punto di vista del rispetto delle normative e dell'assetto regolamentare del servizio idrico integrato.

All. 1: Società consortile tra affidatari del servizio e Comuni dell'ATO 3



Ottenuto tramite fusione per incorporazione di Unidra in S.I. Marche (o viceversa) più sottoscrizione di capitale per Centro Marche Acque, Acquambiente Marche e relativi Comuni

20/03/2017

Bozza per la discussione